

PARERI MISE

Pareri a CCIAA di Terni del 1-3-2010, a CCIAA di Modena del 9-11-2009 e a privato del 31-5-2011 institore

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la figura di “institore” possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell’impresa, che costituisce il presupposto fondamentale alla nomina a responsabile tecnico ai sensi dell’art.3 del d.m. 37/2008. Peraltro l’argomento è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte del Mi.S.E. con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che “considerato che, ai sensi degli artt. 2203 e ss del codice civile, l’institore può rappresentare l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell’imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell’imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge”. La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, il Mi.S.E. l’ha considerata idonea a disciplinare anche il caso in esame, concernente il d.m.37/2008.

Parere a privato del 28-4-2010 procuratore

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un imprenditore individuale (non artigiano), qualora non fosse in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.4 del d.m. 37/2008, possa nominare responsabile tecnico un soggetto - avente i requisiti - conferendo l’incarico mediante apposita procura. *Naturalmente tale procura deve risultare necessariamente comparabile a quella institoria poiché, in caso contrario, il soggetto “procuratore” non avrebbe titolo per abilitare l’impresa di installazione. Infatti se con la procura il procuratore impegnasse l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa” (cioè trattasi di procura a più atti), si ricadrebbe nella disciplina dettata dall’articolo 2209 del c.c., che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, senza che tuttavia il procuratore debba considerarsi preposto all’esercizio dell’impresa.* In tal caso il procuratore non avrebbe poteri direttivi ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell’impresa e dalla possibilità concreta di poter essere nominato responsabile tecnico. Pertanto ogni singolo caso andrebbe valutato in concreto dal responsabile del procedimento dell’ufficio del registro imprese, sulla base dell’estensione e della pubblicazione della procura stessa.

Parere a privato del 7.2.2017 Procura e procura institoria

Il Mi.S.E. ha confermato l’ormai consolidato orientamento ministeriale in materia di “procura”, rappresentando che *qualora la procura non risulti comparabile a quella “institoria”, ma alla “procura a più atti”, si debba necessariamente ricadere nella disciplina dettata dall’articolo 2209 del c.c., che equipara tale procura a quella institoria solo a fini pubblicitari, restando impregiudicato il profilo sostanziale che esclude il procuratore dalla preposizione all’esercizio dell’impresa.* A parere del Mi.S.E. tale fattispecie sembrerebbe aderire al caso oggetto di quesito: «il procuratore impegnerebbe l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa». In altri termini il procuratore non ha poteri direttivi, ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell’impresa. Conseguentemente non avrebbe titolo per abilitare l’impresa. Il tutto però deve essere valutato in concreto dal responsabile del procedimento dell’ufficio del registro delle imprese, ricevente l’istanza. Diversamente, nel caso in cui l’interessato venga nominato responsabile tecnico mediante l’attribuzione di una procura institoria, il Mi.S.E. ha rappresentato che l’argomento “institore/responsabile tecnico” è stato già oggetto di apposito favorevole pronunciamento ministeriale con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, laddove è stato previsto che “considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l’institore può rappresentare l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è

preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge". La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, è stata da sempre considerata dal Mi.S.E. idonea a disciplinare casi simili connessi alla materia in oggetto. *Il Mi.S.E. ha ovviamente ritenuto necessario sottolineare il fatto che la procura institoria debba obbligatoriamente ricomprendere l'intera attività imprenditoriale (sia pure riferita alla localizzazione o al ramo d'azienda), in ossequio alle disposizioni previste nel codice civile. Non può dunque avere un'efficacia giuridica ristretta ad un solo specifico settore aziendale, poiché in tal caso non avrebbe le caratteristiche e la valenza di una procura "institoria".*

Parere a privato del 31-5-2011 institore

Il Mi.S.E. ha rappresentato che *l'institore, qualora abilitasse un'impresa di installazione impianti* (la cui figura rispetta il principio dell'immedesimazione, come peraltro stabilito con circolare Mi.S.E. n. 3597/C del 27 gennaio 2006), ***non incorre nelle cause ostative di cui all'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.*** Infatti, costituendo – sostanzialmente - ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, un alter ego dell'imprenditore, non possono essergli fatte valere le limitazioni sopracitate tenuto conto che le medesime concernono unicamente la figura di "responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale" e non anche coloro che abilitano le imprese "in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali", al di là quindi di qualsivoglia valutazione del 38 Mi.S.E. sulla continuità o meno dell'attività esercitata dall'institore al di fuori dell'impresa medesima.